



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 95 – 27 FEBBRAIO 2026

Riunione del 25 febbraio 2026

66 .25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **Giuliani Ludovico**
- S.S. **ASD GREEN VOLLEY GALATONE** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- **Sig. Giuliani Ludovico**, in qualità di atleta tesserato .con la A.S.D. GREEN VOLLEY GALATONE, per la per violazione degli artt. artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1, 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10 e 18 Statuto FIPAV, 18 e 21 R.A.T. FIPAV e 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver tenuto una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e di non violenza, potenzialmente idonea a ledere o a mettere in pericolo l'integrità fisica di altro atleta tesserato poiché, durante lo svolgimento del terzo set dell'incontro di Serie A3 tra ASD Green Volley Galatone e Avimecc Modica RG del giorno 2 novembre 2025, dopo aver effettuato un attacco da "posto 4", nel rialzarsi da terra dove era caduto, allargava volontariamente la gamba destra, con un movimento innaturale rispetto a quello necessario per riportarsi in posizione verticale, colpendo deliberatamente un atleta della squadra avversaria (P. P.) che, correndo dall'altra parte del campo dove stava cadendo la palla difesa da un compagno, cadeva rovinosamente a terra senza riportare, però, conseguenze fisiche;

- **A.S.D. GREEN VOLLEY GALATONE** in persona del Presidente p.t., per violazione degli artt. 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta contestata al predetto atleta Giuliani Ludovico;



OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del 04/11/2025 con il quale il sodalizio AVIMEC MODICA RG segnalava al Giudice Sportivo Nazionale la condotta antisportiva e violenta tenuta dall'atleta Giuliani Ludovico, tesserato con la Green Volley Galatone, durante la gara svoltasi in data 02.11.2025 appunto tra il sodalizio esponente e la Green Volley Galatone; al suddetto esposto veniva allegato un video che mostrava la presunta condotta antisportiva ascritta all'atleta.

Il Giudice Sportivo Nazionale, rilevato di non potersi pronunciare sul fatto denunciato in quanto non rilevato negli atti ufficiali di gara, con nota del 05.11.25 trasmetteva il tutto alla Procura Federale la quale provvedeva ad acquisire gli atti e ad avviare le indagini.

Dall'esame del filmato, si legge nel deferimento, emergeva che l'atleta indagato Giuliani Ludovico, durante lo svolgimento del terzo set dell'incontro de quo, dopo aver effettuato un attacco da "posto 4", nel rialzarsi da terra dove era caduto, allargava volontariamente la gamba destra, con un movimento innaturale rispetto a quello necessario per riportarsi in posizione verticale, colpendo deliberatamente un atleta della squadra avversaria (P. P.) che, correndo dall'altra parte del campo per recuperare la palla difesa da un compagno, cadeva rovinosamente a terra senza riportare, però, conseguenze fisiche. Alla luce di tale convincimento, la Procura comunicava agli incolpati la conclusione delle indagini e la propria intenzione di deferire entrambi dinanzi al Tribunale.

L'atleta, per il tramite del proprio legale Avv. Marco Benazzi Piani, faceva pervenire una memoria nella quale si contestavano le conclusioni della Procura, rivendicando l'assoluta normalità della condotta dell'atleta che solo casualmente, nel rialzarsi, aveva ostacolato la corsa dell'avversario facendolo cadere a terra. A sostegno della propria tesi, la difesa dell'atleta forniva altri filmati dai quali emergeva che l'arbitro, pur avendo assistito all'episodio, non aveva ritenuto di dover intervenire, che lo stesso atleta della squadra avversaria non aveva protestato e che la vicenda era stata dagli stessi giocatori archiviata come normale azione di gioco.

Ritenuta infondata la tesi scriminante della difesa, la Procura provvedeva a deferire sia l'atleta che il sodalizio di appartenenza dinanzi al Tribunale Federale il quale, pertanto, convocava le parti per l'udienza del 25.02.2026 da tenersi in modalità videoconferenza.

All'udienza fissata il rappresentante della Procura Federale, avv. Vincenzo Maccarone dichiarava di aver fornito apposito consenso ad una istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti presentata dagli incolpati, individuando la sanzione della squalifica per una giornata in danno dell'atleta e la multa di € 100,00 a carico del sodalizio ASD Green Volley Galatone. Per gli incolpati,



presenti sia l'atleta che il Presidente del sodalizio, compariva l'Avv. Marco Benazzi Piani il quale confermava l'intervenuto accordo di applicazione di sanzioni concordate.

Il Tribunale Federale, accertata la responsabilità disciplinare degli incolpati, ritiene che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto ritenendo corretta, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica al tesserato Giuliani Ludovico la sanzione della squalifica per una giornata ed a carico del sodalizio ASD Green Volley Galatone la multa di € 100,00 (cento/00)

Roma, 25 Febbraio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 27 Febbraio 2026